

Deliberazione n. 6/2007/S.R. /Cons.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA
IN SEDE CONSULTIVA

ha emesso nell'adunanza del 13 dicembre 2006, presieduta dal dott. Maurizio Meloni, la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Canicattì (AG) con nota prot. n.39051 del 21.9.2006;

udito il magistrato relatore dott. Valter Del Rosario;

visti:

l'art. 23 del R.D. Lgs. 15.5.1946, n.455 (approvazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana);

il D. L.vo 6.5.1948, n.655 (istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana);

la L. 14.1.1994, n.20 (disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);

il D. L.vo 18.6.1999, n.200 (norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana e modifiche al D. L.vo n.655 del 1948);

la legge costituzionale 18.10.2001, n.3 (recante modifiche al titolo V° della parte seconda della Costituzione);

l'art. 7, comma 8, della L. 5.6.2003, n.131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n.3).

* * * *

Con la nota in epigrafe indicata il Sindaco del Comune di Canicattì ha chiesto a queste Sezioni Riunite di esprimere il proprio parere in ordine alla reiterabilità o meno dell'applicazione dell'art. 13 della L. 27.12.2002, n.289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2003)", secondo cui:

"Con riferimento ai tributi proprii, le Regioni, le Province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei proprii atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti".

"Le medesime agevolazioni di cui al comma 1° possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede

giurisdizionale”.

“In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla Regione o dall’Ente Locale in relazione ai proprii procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente d’avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla Regione o dell’Ente Locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla Regione o dall’Ente Locale, determina l’estinzione del giudizio”.

Ciò premesso, il Sindaco di Canicattì:

ha evidenziato che, a suo avviso, tale disposizione non pone alcun espresso divieto in ordine alla reiterabilità della sua applicazione, mediante estensione del periodo temporale oggetto della definizione agevolata in questione;

ha chiesto lumi a queste Sezioni Riunite in ordine all’esatta portata di tale normativa, “con particolare riferimento alla possibilità di riaprire i termini della definizione agevolata per periodi d’imposta successivi a quelli già oggetto di precedente <condono>, in tutti quei casi in cui l’Ente si sia già avvalso della facoltà di cui all’art. 13 della L. 27.12.2002, n.289”.

Il Collegio, rilevata l’ammissibilità sotto i profili soggettivo ed oggettivo (trattandosi di materia rientrante nell’ambito della contabilità pubblica) del quesito posto dal Sindaco del Comune di Canicattì, ritiene di dover sottolineare che la normativa di cui all’art. 13, intitolato “definizione dei tributi locali” (inserito nel capo II°, recante “disposizioni in materia di concordato”, della legge finanziaria per l’anno 2003), debba essere oggetto di “stretta interpretazione”, considerato che l’istituzione di meccanismi di “definizione agevolata” relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiti da parte dei contribuenti ha (o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell’ambito dell’ordinamento giuridico.

Pertanto, l’istituzione di tali meccanismi agevolativi (evidentemente finalizzata a sopperire ad impellenti e contingenti esigenze di cassa dell’Ente pubblico ed a deflazionare il contenzioso instauratosi in sede amministrativa e giurisdizionale) dev’essere correlata a periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore della nuova normativa, non potendosi introdurre una prassi vigente per un arco temporale indefinito.

Ciò premesso, queste Sezioni Riunite reputano che:

l’Ente Locale possa utilizzare la facoltà prevista dalla normativa in esame con riferimento esclusivamente a periodi d’imposta antecedenti all’1.1.2003 (data d’entrata in vigore della L. 27.12.2002, n.289);

sempre nell’ambito di tale limite temporale invalicabile, l’Ente Locale, ove si sia già avvalso della facoltà di disciplinare la “definizione agevolata di tributi proprii” in relazione ad alcuni specifici periodi d’imposta, può disporre, con le modalità prescritte dalla legge, che tale procedura sia estesa ad altri pregressi periodi.

Ciò in quanto, in base ad un’analisi letterale, teleologica e sistematica dell’art. 13 della L. 27.12.2002, n.289, non risulta prescritto che la facoltà attribuita all’Ente Locale

interessato debba essere esercitata necessariamente "una tantum", ferma restando la sua applicabilità soltanto con riferimento a periodi d'imposta anteriori all'anno 2003.

PER QUESTI MOTIVI

le Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in sede consultiva rendono nei sensi sopra specificati il parere ad esse richiesto dal Comune di Canicattì.

La Segreteria di queste Sezioni Riunite provvederà ai conseguenziali adempimenti, comunicando la presente deliberazione all'Amministrazione interessata.

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2006.

IL RELATORE

(dott. Valter Del Rosario)

IL PRESIDENTE

(dott. Maurizio Meloni)

depositata in Segreteria in data 26 gennaio 2007

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Laura Suriano)